

16444 / 14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. TITO GARRIBBA - Presidente -
Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere -
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. -Consigliere -
Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere -
Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA- Consigliere -
ha pronunciato la seguente

Udienza pubblica
del 30/1/2014
SENTENZA
N. 139
REGISTRO
GENERALE
N. 45315/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B [REDACTED] C [REDACTED] n. 16/6/1958

avverso la sentenza n. 63/2011 del 20/3/2013 della CORTE DI APPELLO
DI ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Uditi i difensori in persona degli avv. MASSIMO MEGLI e ALFREDO GAITO
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

B [REDACTED] C [REDACTED] è stato sottoposto a processo per i reati di resistenza a
pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento commessi in Roma il 7 maggio 2006
venendo condannato con sentenza della Corte di Appello di Roma, qui oggetto di
impugnazione, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fondata essenzialmente sulle
testimonianze della polizia giudiziaria, in tale data, in orario notturno, due
pattuglie in borghese della polizia di Stato svolgevano accertamenti in zona Valle
Giulia di Roma in quanto incaricate di un servizio di individuazione di persone che
contattavano soggetti minori dediti alla prostituzione in quell'area.

Nel corso di tale attività, una delle pattuglie procedeva al controllo di una
automobile già segnalata, fermandola quando, allontanatasi dalla detta area di
Valle Giulia, giungeva in piazzale Belle Arti con direzione Tevere. Poco dopo,

mentre procedevano a tale controllo, gli operanti notavano una autovettura Ford Focus, poi risultata condotta dall'imputato B [REDACTED], che proveniva dal piazzale Belle Arti decidendo di sottoporla a controllo per ragioni non note perché sono state indicate in modo difforme dai vari verbalizzanti; tra questi, il teste Pellegrini ha riferito che tale vettura era stata già notata in altri giorni girare nella zona per guardare i soggetti minori che si prostituivano.

A tale Ford Focus si avvicinava prima il predetto assistente di polizia di Stato Pellegrini, munito di distintivo al collo e paletta di ordinanza, in grado di dimostrarne la appartenenza alle forze dell'ordine. Vedeva il conducente, poi identificato per B [REDACTED] C [REDACTED], "gesticolare sotto il volante" e notava che aveva la cerniera dei pantaloni aperta. Il Pellegrini faceva quindi avvicinare anche un altro operante, Fogu Sergio, il quale parimenti esibiva la tessera della polizia di Stato e la placca distintiva, che si poneva davanti alla vettura. A tal punto il B [REDACTED] avviava la vettura allontanandosi velocemente urtando il Fogu, con il chiaro intento di scappare via. Le pattuglie si ponevano con le proprie automobili all'inseguimento della vettura condotta dal B [REDACTED] utilizzando, come dichiarato dagli operanti, sirene e lampeggianti.

Una prima volta la Ford Focus veniva raggiunta e bloccata ma, appena gli operanti scendevano dalla propria autovettura, B [REDACTED] riprendeva la fuga; nel corso dell'ulteriore inseguimento una delle altre auto della polizia veniva danneggiata per le manovre azzardate del B [REDACTED].

Gli inseguitori riuscivano a bloccare nuovamente l'autovettura, ponendo le proprie in modo da impedire la prosecuzione della fuga. B [REDACTED] non usciva dalla autovettura e, solo quando sopraggiungeva una ulteriore autovettura della polizia, stavolta con colori di Istituto ed operanti in divisa, sbloccava la chiusura delle porte consentendone l'apertura a tali ultimi agenti sopraggiunti. Il B [REDACTED] veniva ammanettato.

B [REDACTED] veniva individuato quale sacerdote, vestito in borghese ma con abito talare nella autovettura; la polizia giudiziaria segnalava la particolarità della cerniera dei pantaloni abbassata e la presenza di preservativi nell'auto, oggetti questi ultimi che non riteneva di sequestrare.

Questi fatti venivano ritenuti dal PM integrare il reato di cui all'articolo 337 cod. pen. , il reato di lesioni riportate da Fogu Sergio ed il reato di danneggiamento della autovettura della polizia "speronata" dal B [REDACTED].

Il giudice di primo grado, svolta ampia istruttoria, giungeva alla conclusione della assenza di dolo del reato sulla scorta sia di incertezze nelle versioni dei fatti dei dipendenti della polizia di Stato che di ragioni per ritenere che il ricorrente non avesse percezione di trovarsi in presenza di forze dell'ordine ma, come da lui

2 h


affermato, di possibili malintenzionati. La assoluzione era pronunziata con la formula *"perché il fatto non costituisce reato"*.

In particolare il giudice di primo grado notava come le dichiarazioni dei vari operanti di polizia erano difformi quanto all'essere l'autovettura del B [REDACTED] già stata notata ovvero segnalata in relazione al loro servizio anti prostituzione minorile, non risultando comunque che fosse stata notata contattare soggetti minori. Il giudice riportava le dichiarazioni da cui risultava che, in base agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria sulla utenza cellulare del ricorrente, risultavano chiamate a numeri di emergenza, 118, 113 e 112, nonché una telefonata ad un soggetto indicato come *"brasiliiano"*, di nome *"Wellinton"*; erano anche stati svolti accertamenti per individuare, in base ai dati acquisti dai trasmettitori della rete telefonica cellulare, se lo stesso telefono fosse stato presente nella medesima area nei giorni precedenti ma il giudice dava atto che l'accertamento in tal senso, secondo le dichiarazioni di un operante della Polizia di Stato, non era state affatto svolte in modo idoneo ad ottenere risultati significativi producendo anzi solo un *"falso positivo"* (ovvero: la presenza era rilevata, ma su di un'area enorme della città).

Il giudice di primo grado riportava anche le dichiarazioni rese dai testimoni individuati dalla difesa. In particolare:

- Un altro sacerdote che dichiarava di essere stato nella stessa serata in compagnia del ricorrente con il quale si era recato in un ristorante per essere poi accompagnato presso la propria residenza dal B [REDACTED];
- il titolare del ristorante in cui i due erano stati e che confermava tale presenza;
- alcuni soggetti individuati tra i residenti in prossimità del luogo ove era stato definitivamente bloccato il B [REDACTED]; costoro precisavano di non avere affatto notato segni delle autovetture che le facessero riconoscere quali vetture della polizia tanto che uno dei testi inizialmente, prima che arrivassero gli agenti in divisa, credeva che fosse in corso un sequestro di persona;
- le dichiarazioni di una suora cui il ricorrente la mattina dopo il fatto aveva riferito l'accaduto, spiegando di aver ritenuto che i poliziotti fossero degli aggressori mostrando i segni di percosse e sul collo che gli era stato stretto con un laccio.

Nella sentenza si teneva anche conto delle dichiarazioni del dipendente della polizia che aveva svolto ulteriori indagini sulla utenza cellulare del ricorrente e sui suoi contatti; il giudicante dava atto delle incertezze delle dichiarazioni del testimone nel rispondere alle domande rivoltegli dalla difesa nella individuazione di un soggetto individuato come *"transessuale"*.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Nel corso del dibattimento di primo grado B [REDACTED] rendeva la propria versione dei fatti spiegando come fosse di passaggio nella citata area avendo riaccompagnato la persona con cui era stato a cena, che aveva notato le persone ferme durante il controllo della vettura Mazda e aveva pensato ad un incidente, tanto da fermarsi, fare una conversione ad U e chiamare il servizio 118 e, poi, il 113. Ma, a tal punto, si avvicinavano due delle persone che non riconosceva quali operanti della polizia e che erano armati. Per questa ragione fuggiva inseguito dalle autovetture che non avevano lampeggianti né sirena in funzione. Anche nella fase successiva non aveva compreso che si trattava di polizia sino all'arrivo dell'auto con i colori di istituto.

Il ricorrente confermava le telefonate ai servizi di emergenza, anche nel corso della fuga. Negava telefonate a soggetti definiti "*brasiliani*".



Su queste premesse il giudice di primo grado dava rilievo alle contraddizioni che facevano dubitare della attendibilità di alcune deposizioni, in particolare quanto all'essere stata la vettura del B [REDACTED] già notata nella data zona, circostanza riferita da un agente di polizia e negata da un altro, quanto alle incertezze sulla indagine finalizzata ad accertare la ragione della presenza del ricorrente nella medesima zona, alle incertezze sull'essere stati utilizzati i lampeggianti nel corso dell'inseguimento, all'incertezza sul modo in cui era vestito il ricorrente, dato significativo avendo gli operanti riferito della anomalia dell'avere il B [REDACTED] la cerniera dei pantaloni aperta. Queste contraddizioni facevano optare per una maggiore attendibilità della versione del B [REDACTED] di non avere compreso di trovarsi in presenza di polizia e che questa fosse stata la ragione della sua fuga.

Inoltre, quanto al reato di lesioni, rilevava anche che era da dubitare lo stesso fatto che lesioni vi fossero state non attestandone le dichiarazioni dei vari agenti di polizia né essendo significativi i referti che si limitavano sostanzialmente a riportare quanto semplicemente dichiarato dal paziente.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 30 marzo 2013 oggi impugnata, giungeva a conclusioni del tutto opposte.

Gli appelli erano stati presentati dal PM, dal PG e dall'imputato che chiedeva la più favorevole formula di assoluzione "*perché il fatto non sussiste*"; in sede di conclusioni il procuratore generale presso la Corte di Appello chiedeva l'accoglimento del solo appello dell'imputato ed il rigetto di quelli delle parti pubbliche.

La Corte d'Appello riteneva che le testimonianze degli operanti della polizia di Stato fossero pienamente attendibili e confermate da riscontri esterni e che d'altro canto fosse del tutto inverosimile la versione difensiva. E che, comunque, fosse poco rilevante il verificare se l'auto del B [REDACTED] fosse già stata notata in zona, rilevando semplicemente la condotta di resistenza nel caso di specie.



Quindi riteneva certo che gli operanti avessero mostrato la loro qualità e che il ricorrente sin dall'inizio avesse inteso sottrarsi ad un controllo di polizia.


Ragione di tale condotta, secondo la Corte d'Appello, era l'aver il ricorrente i pantaloni slacciati, l'aver nella autovettura dei preservativi (il cui mancato sequestro era per la Corte *"indice di un certo scrupolo nei riguardi della persona indagata"*), l'aver effettuato una telefonata ad un *"transessuale brasiliano"* (termine presumibilmente corrispondente ad una espressione gergale per indicare soggetti dediti alla prostituzione). Difatti la Corte precisava che il ricorrente aveva interesse ad *"oscurare il dato certo ed inequivocabile"* della *"esistenza di una chiamata del B [REDACTED] alla cellulare in uso al predetto cittadino brasiliano"*.

In questo contesto di contatti non meglio chiariti la Corte individuava la ragione della condotta: *"appare particolarmente eloquente delle personali motivazioni che hanno evidentemente indotto l'imputato a porre in essere quelle rischiose condotte (per la incolumità altrui" pur di evitare controlli polizia giudiziaria."*

Né per la Corte assumevano rilievo le prove a discarico una volta ritenuta l'inverosimiglianza della tesi difensiva. In particolare il non aver notato i testimoni residenti nel posto in cui era stato bloccato il ricorrente i lampeggianti non era fatto rilevante in quanto tali lampeggianti *"sono necessariamente di quelli che si appoggono e si levano dal tettino a seconda delle esigenze del momento"*.

Quanto alla telefonate effettuate dal B [REDACTED] nell'arco di tempo che va dal tentato controllo all'inseguimento (una prima telefonata di 31 secondi al servizio di urgenza medica 118, una seconda telefonata di 7 secondi al servizio di urgenza della polizia di Stato 113, una terza telefonata di 97 secondi al servizio di urgenza dei Carabinieri 112, una quarta ed ulteriore telefonata al 113), si trattava, secondo la Corte, di circostanze non rilevanti.

Afferma la sentenza che, pur senza voler affermare che il ricorrente avesse voluto preconstituirsi un alibi effettuando tali telefonate nel corso della fuga, dalle dichiarazioni di un testimone che aveva ascoltato le registrazioni delle conversazioni con i servizi di emergenza, il loro contenuto, quanto alla telefonata al 113, non era affatto di richiesta di intervento per rapina. Quanto alla conversazione registrata con il servizio 112 in cui il ricorrente effettivamente affermava che era in corso un tentativo di rapina da parte di soggetti che si qualificavano come agenti di polizia, la Corte ne affermava la irrilevanza tenendo conto della condotta del B [REDACTED] al momento del sopraggiungere della polizia in divisa in quanto *"ove fosse stato realmente convinto di essere incappato in pericolosi malviventi, avrebbe dovuto esternare con pronta determinazione l'equivoco in cui era caduto, rincuorandosi della presenza delle forze dell'ordine"*.



In base a queste premesse la Corte riteneva dimostrata la volontaria condotta di resistenza a pubblico ufficiale ed i conseguenti reati di lesioni e danneggiamento aggravato, ritenendo infondati gli argomenti con i quali si intendeva sostenere il dubbio sulla effettiva sussistenza delle lesioni.

La Corte accoglieva anche la domanda delle parti civili.

Contro tale sentenza ricorre B. [REDACTED] con atto a firma del difensore.

Con il primo motivo rileva che, avendo la Corte ritenuto attendibili delle testimonianze che invece il primo giudice non aveva ritenuto credibili, non poteva non procedere ad un nuovo esame dibattimentale dei medesimi testimoni in applicazione delle regole desunte dai principi del giusto processo di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con le sentenze "Dan" del 22 agosto 2011 e "Hanu" del 4 giugno 2013.

La sentenza, inoltre, viola il principio che si ricava dall'art. 533 1° comma cod. proc. pen.: non si può disporre la condanna in appello dell'imputato assolto in primo grado solo in base ad una diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio, costituito da dichiarazioni, perché in tale caso permane il ragionevole dubbio sulla effettiva colpevolezza.

Con il secondo motivo si rileva più in dettaglio come non sia stata opposta alla valutazione del primo giudice una motivazione che dia conto di errori di valutazione che giustifichi la diversa ricostruzione dei fatti.

La difesa, quindi, rileva in modo analitico la serie di dati indicativi di contraddizioni ed errori logici della tesi di accusa accolta dalla sentenza di appello.

Con motivi nuovi la difesa insiste nel rilevare come, a fronte di una decisione basata sul medesimo materiale probatorio, vi sia un obbligo di motivazione "rafforzato" e come, a fronte della diversa valutazione di attendibilità, si imponesse una ulteriore fase di audizione in contraddittorio dei testimoni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La difesa contesta la decisione innanzitutto sotto due profili di diritto:

- Perché si è proceduto ad una rivalutazione del materiale probatorio senza una nuova acquisizione delle prove orali che il giudice di secondo grado ha ritenuto attendibili contrariamente a quanto invece ritenuto dal giudice di primo grado,
- Perché la motivazione della sentenza di appello che ribalti la sentenza di assoluzione in primo grado deve rispondere ad un criterio di "*motivazione rafforzata*" in quanto la semplice diversa valutazione delle medesime prove comporta che, effettivamente, la decisione raggiunta sia opinabile e non in grado di raggiungere il livello di certezza cui corrisponde il principio di "*colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio*".

al b

Il richiamo di tali principi di diritto è, però, inconferente nel caso di specie. Sicuramente vi è stata da parte della Corte di Appello una rivalutazione in modo diametralmente opposto delle prove senza nuova audizione e la condanna è stata basata su una mera reinterpretazione dei fatti – il che renderebbe rilevanti nel presente processo i principi ben sintetizzati dalle difese in ricorso.

E' però assorbente il dato che la sentenza di appello è caratterizzata da tali errori logici e travisamento dei dati probatori risultanti dai testi delle sentenze di primo e secondo grado da risultare del tutto inadeguata a sostenere la tesi di accusa e, anzi, finendo per confermare la insuperabilità della valutazione del giudice di primo grado, le cui conclusioni erano le uniche alle quali era possibile giungere alle date condizioni di fatto. Tali errori sono di tale evidenza che risultano già in larga parte della sintesi delle vicende processuali.


Dovendosi necessariamente scegliere tra le varie soluzioni che pur giustificano l'annullamento quella che sia in concreto più favorevole, va osservato che le valutazioni in tema di vizio di motivazione consentono, come si vedrà, in questo caso di giungere alla decisione di annullamento senza rinvio ribadendosi il giudizio emesso in primo grado. Una diversa decisione basata sulla necessità di ripetere le prove orali e sulla necessità di motivazione più puntuale comporterebbe, invece, un meno favorevole annullamento con rinvio.

Ai fini della presente decisione vanno chiariti i limiti del giudizio di legittimità in ordine alla motivazione, rammentandosi come, in linea generale, sia fuori dalla presente fase il profilo di apprezzamento del contenuto della prova, il che esclude che si possa procedere ad una comparazione tra la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e quella del giudice di legittimità.

Il giudice di legittimità non può sindacare la corretta interpretazione della prova che resti nell'ambito di una ragionevole opinabilità di apprezzamento del fatto. Il sindacato del giudice di legittimità potrà invece, a fronte di una argomentazione che superi il legittimo ambito di opinabilità per giungere ad affermazioni che siano manifestamente contrarie alle regole della logica, sindacare le affermazioni contraddittorie nel contesto della medesima decisione nonché sindacare la manifesta incongruenza con i dati di fatto riportati nella sentenza (nel caso di specie non è invece dedotto il travisamento di singoli atti processuali non richiamati in sentenza).

Varie sono le affermazioni palesemente illogiche della sentenza impugnata:

Innanzitutto, nella sentenza, una volta escluso che rientri nella ipotesi dei fatti possibili che il soggetto fermato di notte da uomini armati e vestiti in borghese possa non comprendere di trovarsi di fronte ad agenti di polizia (esclusione che, per la verità, è già di per sé una affermazione poco logica) ed una volta affermato con certezza quindi che il ricorrente abbia inteso sfuggire volontariamente al



controllo di polizia, non viene posto il doveroso problema del perché di una simile azione.

Senza considerare che, alle date condizioni, non vi era ragione per rifiutare il controllo (non vi era alcuna condotta illecita del B [REDACTED] in corso né su di lui o nella sua auto vi erano tracce di reato o altro di rilevante), la Corte di Appello finisce per assecondare quelle che in realtà sono evidentemente semplici insinuazioni, prive comunque di qualsiasi aggancio fattuale, per giustificare la altrimenti inspiegabile necessità per il ricorrente di fuggire.

Come già detto, la Corte afferma che il ricorrente aveva fatto una telefonata ad un *"transessuale brasiliano"* e che quindi aveva interesse ad *"oscurare il dato certo ed inequivocabile"* della *"esistenza di una chiamata del B [REDACTED] alla cellulare in uso al predetto cittadino brasiliano"*. Si tratta di affermazione così poco logiche che in realtà sembrano dimostrare piuttosto che, pur risultando necessario ricercare una causale dell'azione, non è stato possibile trovarne nessuna rispetto ad una fuga da soggetti armati in borghese.

Il riferimento al *"transessuale brasiliano"*, definizione che come già detto ha significato solo quale espressione gergale (sembra da escludere che la Corte si riferisse ad una persona che "non si considera appartenente al proprio sesso e si identifica nel sesso opposto" di cittadinanza brasiliana), è del tutto inconferente. Non vi è ragione per la quale un soggetto sottoposto ad un normale controllo di polizia senza alcuna condizione particolare che dovesse far temere una particolare indagine nei suoi confronti dovesse paventare una così attenta verifica delle telefonate da lui effettuate che giungesse sino alla verifica della cittadinanza del suo interlocutore per desumerne le qualità negative che si è inteso indicare con l'espressione citata di *"transessuale brasiliano"* (dato presumibilmente non registrato dai gestori dei servizi telefonici).

E' anzi significativa la stessa anomala ampiezza della indagine: non vi era ragione di indagare sulle telefonate per il reato di resistenza e quella del sospetto di "pedofilia" è una causale solo apparente in quanto esclusa dal fatto che la affermata presenza del ricorrente nella stessa zona nei giorni precedenti è stata chiaramente ritenuta affermazione non veritiera dal primo giudice con argomenti neanche contrastati dalla Corte di Appello. Tale indagine "ipertrofica" risulta piuttosto il segno della necessità di giustificare l'accaduto a fronte della determinata difesa del ricorrente che denunciava un ben diverso accadimento.

Poi assume carattere molto peculiare della decisione impugnata la pregiudiziale esclusione della affidabilità di tutte le prove che deponessero a favore del ricorrente:


- Vi è, come già detto, una serie di telefonate fatte dal ricorrente che partono dall'inizio dell'episodio in questione con una prima chiamata al servizio di

emergenza sanitaria -ciò dà piena conferma che il ricorrente aveva effettivamente temuto che vi fossero conseguenze fisiche a carico di taluno per quanto visto durante il controllo di polizia della diversa autovettura Mazda e del/i suo occupante/i; evidentemente non aveva compreso che si trattava di agenti di polizia in servizio non avendo altrimenti ragione di allertare il "118". A fronte di tali consistenti prove, la Corte ne esclude il rilievo con una affermazione di irrilevanza del tutto ingiustificata; anzi, la giustificazione offerta dalla sentenza per una tale affermazione di irrilevanza (*"ove fosse stato realmente convinto di essere incappato in pericolosi malviventi, avrebbe dovuto esternare con pronta determinazione l'equivoco in cui era caduto, rincuorandosi della presenza delle forze dell'ordine"*) è così fuori dai canoni della logica da dimostrare l'opposto; non è stato acquisito alcunchè che possa smentire il dato, ovvio ed immediato, ovvero che le telefonate in sè dimostrano che effettivamente il ricorrente temeva di essere incappato in malviventi.

- Quest'ultimo dato è ancora più chiaro dallo stesso contenuto della sentenza impugnata che, pur laddove affida alla prova orale ed indiretta la valutazione del contenuto di registrazioni di conversazioni con i servizi di emergenza che ben potevano essere acquisite ed ascoltate, riferisce che sicuramente il Bu [REDACTED] aveva manifestato il timore per dei rapinatori, essendo tale il tenore testuale di una telefonata al 112/113; né la Corte di Appello si spinge sino ritenere che alle date condizioni si sia potuto trattare di una predisposizione di un alibi per una condotta priva di alcuna causale.

- A fronte della affermazione dei testimoni *"indifferenti"* (individuati tra i residenti degli edifici con affaccio sul luogo dell'arresto) che avevano assistito alla fase dell'arresto del ricorrente e che avevano chiarito che non era in funzione alcuna sirena lampeggiante delle autovetture, tanto che uno di questi testimoni aveva creduto che si trattasse di un sequestro di persona, la risposta, neanche in tema, che il tipo di lampeggiante in uso era di quelli amovibili, è una macroscopica illogicità che dimostra che in realtà il valore di tali testimonianze viene apoditticamente escluso perché smentisce l'accusa.

- Le dichiarazioni del ristoratore e dell'amico che il ricorrente aveva riaccompagnato presso la propria residenza dimostravano che il ricorrente era di passaggio; nel corso della serata Bu [REDACTED] era altrove e non si era certo trovato in zona. La Corte di Appello apoditticamente non valuta tali determinanti testimonianze valorizzando invece, come detto, la affermazione, smentita, che si aggirava già da prima in zona, argomento utilizzato per giustificare le insinuazioni che dovevano dare senso ad una condotta di resistenza.



Anche in altre parti della sentenza impugnata gli argomenti utilizzati per smentire le valutazioni al primo giudice risultano macroscopicamente illogici ovvero basati sul manifesto travisamento delle prove il cui contenuto è rappresentato nelle sentenze di merito.


Il primo giudice ha chiaramente dubitato delle ragioni addotte dagli operanti della polizia per il controllo del ricorrente; sopra si è rappresentato come i vari operanti abbiano dato versioni diverse e come si fosse tentato di indurre il sospetto di comportamenti "devianti" del ricorrente. Il teste P. [redacted] aveva riferito (o, meglio, alle date condizioni, insinuato) che il B. [redacted] fosse già stato visto girare in zona per "guardare" minorenni prostituirsi; tale affermazione si accompagnava ad un'altra suggestiva affermazione, ovvero che il ricorrente gesticolava sotto il volante e che aveva la cerniera dei pantaloni aperta; ma tali ultime circostanze non si potevano accettare così pacificamente senza chiedere conto al testimone di come fosse possibile avere visione, peraltro di notte, di ciò che fa una persona seduta in una autovettura con la porta chiusa e di come ha la cerniera dei pantaloni; tale affermazione del teste P. [redacted] corrispondeva anche alla ricerca di prove della presenza in zona che, come ha dimostrato il primo giudice, che sul punto ha correttamente proceduto ad un più attento esame del testimone, è stata condotta con modalità tecniche tali da indurre un "falso positivo".

Poi la sentenza impugnata riporta informazioni da cui era evidente che il ricorrente, al momento in cui veniva sottoposto a controllo dalla polizia, proveniva dalla direzione opposta a quella di Valle Giulia (area in cui vi sarebbe stata la attività sospetta del ricorrente). In realtà è lo stesso B. [redacted] che riferiva di essere passato per quell'area ma che poi aveva fatto inversione di marcia perché insospettito da quello che stava avvenendo durante il controllo dell'altra autovettura.

E' quindi dato certo nella sentenza che la polizia aveva visto B. [redacted] arrivare dal lato opposto a quello "sospetto" – ciò introduceva ulteriori argomenti di incredibilità che il controllo fosse giustificato dalla presenza del ricorrente in aree di prostituzione minorile. Gli operanti hanno aggiunto di aver notato preservativi in bella mostra nella autovettura, ma a parte, se del caso, il mistero del mancato sequestro in una presunta operazione di polizia di repressione della fruizione di prostituzione minorile, la stessa genericità della dichiarazione rilevata dal giudice di primo grado ne confermava la inattendibilità. Si trattava quindi di importanti prove non valutate o travisate dalla Corte di Appello (con affermazioni inconsistenti quali quella che i preservativi non erano stati sequestrati per "riguardo").

In conclusione, vi era una ampia, chiara e logica motivazione del giudice di primo grado, aderente al materiale probatorio quale trascritto e valutato dal primo ed al secondo giudice, che dimostrava che:

10



- il controllo del ricorrente era stato disposto non per ragioni riferibili alla "prostituzione minorile" ma in riferimento alla condotta del B. [redacted] di fermarsi a guardare e chiamare il servizio 118 per aver ipotizzato che qualcuno dei soggetti coinvolti nel controllo di polizia avesse necessità di assistenza medica;

- erano state successivamente addotte giustificazioni in maniera palesemente contraddittoria fra le varie dichiarazioni della polizia giudiziaria evidenziando un tentativo postumo di giustificare l'operazione che aveva portato all'inseguimento;

- la assenza di ragioni della fuga, il mancato uso di segnali acustici e visivi da parte di soggetti in borghese palesemente armati, come descritto dai testimoni che hanno poi assistito all'arresto, le telefonate durante la fuga, con chiaro riferimento al timore di essersi in presenza di rapinatori che si fingevano poliziotti, dimostravano la fuga in "buona fede" indotta dalla disattenzione della polizia nel presentarsi in borghese (e, probabilmente, dalla ragione per la quale aveva chiamato il servizio 118).

- La ricerca successiva di "pezze d'appoggio" (indagini sulle telefonate, presunta individuazione di contatti con "brasiliani") conferma la necessità di trovare diverse ragioni per l'accaduto.

E, a fronte di tali valutazioni del primo giudice, la sentenza di appello si è limitata, al fine di giungere alla condanna, ad affermare pregiudizialmente ed apoditticamente la inaffidabilità o inconsistenza delle prove in contrasto con le dichiarazioni della polizia di Stato, regola probatoria chiaramente inesistente; nonchè a ritenere che le varie circostanze insinuanti, ancorchè non dimostrate e in parte anzi smentite (possibili condotte devianti del ricorrente nei rapporti con minorenni), dimostrassero una effettiva condotta in tal senso e l'interesse del B. [redacted] alla fuga.

E' corretta, quindi, la decisione del primo giudice che aveva ritenuto la condotta di resistenza non sussistente e che il danneggiamento della vettura degli inseguitori era giustificato dalla fuga da chi appariva malintenzionato e così fossero scriminate le lesioni in danno di uno degli operanti. Al riguardo, non è rilevante comprendere se effettivamente tali lesioni vi siano state, cosa di cui dubita il giudicante di primo grado ipotizzando evidentemente che il verbalizzante possa aver sfruttato la situazione per garantirsi un periodo di congedo; alle date condizioni, comunque non si tratterebbe di fatto punibile.

Come già anticipato l'unico esito possibile è l'annullamento senza rinvio perché le conclusioni del primo giudice ora confermate sono in termini di certezza. Risulta invece evidente che la ricostruzione da parte della Corte di Appello è sostanzialmente priva di elementi fattuali a sostegno, risultando quelli utilizzati elementi inesistenti o mal valutati.

11



Dal testo della sentenza non risulta residuare alcuna possibilità di colmare tali vizi logici e, soprattutto, emerge la totale assenza di elementi a sostegno dell'accusa. Non risulta che vi possano essere ulteriori sviluppi per cui, anche a seguito di nuova valutazione in un eventuale giudizio di rinvio, appare sostanzialmente impossibile giungere ad una conclusione diversa dall'assoluzione con formula liberatoria (Sez. U, n. 452 76 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro; Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012 - dep. 26/09/2012, Conti, Rv. 253380).

Ne consegue anche il definitivo rigetto delle domande delle parti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Roma il 30 gennaio 2014

L'Estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Tito Garribba

